

**COMUNE DI ROMAGNESE
PROVINCIA DI PAVIA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR . 11

DATA:29/04/2023

**OGGETTO: DETERMINAZIONE CATEGORIE E TARIFFE UNITARIE COMPONENTE T.A.R.I.
(TRIBUTO SUI RIFIUTI) ANNO 2023.**

L'anno duemilaVENTITRE il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 10:00 in una sala consiliare del Palazzo Comunale. Alla prima convocazione in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA, che è stata notificata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
MANUEL ACHILLE – SINDACO	SI		GRETA NOBILI	SI	
LUCIA CROTTA	SI		DONATO PILLA	SI	
ENNIO STEFANO POGGI	SI		FABRIZIO FILIPPINI	SI	
REMO DORIGATI	SI		AURELIO BRAMANTI	SI	
ELEONORA CROTTA	SI				
BENITO GALLINI	SI				
RICCARDO AMEDEO FILIPPINI	SI				

**Assegnati n. 11
in carica n. 11**
Gli intervenuti sono in numero legale.

**Presenti n. 11
Assenti : n. NESSUNO**

Presiede il Sig. ACHILLE MANUEL nella sua qualità di **SINDACO**;Partecipa con funzioni consultive,referenti,di assistenza e verbalizzazione (art.97,comma 4,del D.lgs.n.267/2000) il **Segretario Comunale DOTT. IVANO COSIMO EPIFANI**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto la nuova disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga»*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), validato dall'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dalla nuova metodologia ARERA.

CONSIDERATO che ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale in assenza del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 2, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile, espresso dal Segretario Comunale in assenza del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 2, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2023, come riportato negli allegati "A" - "B" e "C" al presente atto;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua

TABELLA "B" allegata alla deliberazione di C.C. n. 11 del 29/04/2023

CATEGORIA O SOTTOCATEGORIA	SUPERFICIE TASSABILE	INDICI		COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' QUALI-QUANTITATIVA	SUPERFICIE TEORICA (Col.2 x Col.5)
		DI QUANTITA'	DI QUALITA'		
1	2	3	4	5	6
1 - LOC. USO ABIT.	122.539	1,35	0,95	1,2825	157155,8828
11 - ATT. ARTIG.INDUS. ETC.	340	0,80	1,2	0,96	326,4
18 - LOC.PERTIN. ABIT.-CANTINE	15.564	0,4	1	0,4	6225,6
2 - SCUOLE MUS.BIBL.ASS.	940	0,7	1	0,7	658
23 - CAT4aART.INSED.INDUS.DIVERSI	229	0,5	1,5	0,75	171,75
24 - NEGOZI ALIMENTARI	-	0,7	0,9	0,63	0,00
27 - 5-43 PANIFICI PASTICC.	71	0,7	0,9	0,63	44,73
28 - 5-44 MACELL. SALUM. POLLERIE	213	0,7	0,9	0,63	134,19
29 - 5-45BAR GELAT. BIRR. LATT. - ESERC. ALBERGHIERI	1.135	0,7	0,9	0,63	715,05
30 - 5-46 RISTOR. PIZZ. TRATT.	926	0,7	0,9	0,63	583,38
33 - 5-49ALTRI NEGOZI ALIMEN.	155	0,7	0,9	0,63	97,65
34 - 5-b NEGOZI NON ALIMENTARI	84	0,7	0,9	0,63	52,92
37 - 5-b3CART. EDICOLE LIBR. COPIS	24	0,7	0,9	0,63	15,12
4 - 4-a LAVORAZIONE METALLI	1.146	0,7	0,9	0,63	721,98
42 - FARMA. ERBOR.ART. SANITARI	55	0,7	0,9	0,63	34,65
45 - ALTRI NEG. NON ALIM IN GENERE	18	0,7	0,9	0,63	11,34
46 - BANCHE ED ASSICURAZIONI	132	0,5	0,9	0,45	59,40
5 - 6-a UFF.-STUDI PRIV.NON MEDIC.	128	0,5	0,9	0,45	57,60
47 AGRITURISMI	468	0,5	0,9	0,45	210,60
6 - LOC. AD.A SERVIZI PUBBL.PRIVA.	80	0,5	0,9	0,45	36,00
7 - 1-aREE AD USO PERTIN.- LABORATORIO TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI.	157	0,5	0,5	0,25	39,25
TOTALE	144.404				167351,49

Determinazione della tariffa media teorica in relazione al diverso apporto tributario di ogni singola categoria:

COSTI DA COPRIRE CON LA TASSA

TOTALE COLONNA 6 = TARIFFA MEDIA TEORICA =

162.825,00

= € 0,97295219779 €/mq

-167351,49

TOTALE MINORE GETTITO PRESUNTO PER AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI == € 5000

per cui la TARIFFA MEDIA TEORICA deve essere maggiorata del 3,15032070 % come risulta dal seguente rapporto:

MINOR GETTITO PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI X 100

5600 X 100

PROVENTE DA ASSICURARE CON LA TASSA

162.825,00

= 3,439275%

TARIFFA MEDIA TEORICA AGGIORNATA 1,0064146 €/mq

TABELLA "C" allegata alla deliberazione di C.C. n. 11 del 29/04/2023

CATEGORIA O SOTTOCATEGORIA	TARIFFA UNITARIA MEDIA TEORICA	COEFFICIENTE PRODUTTIVITA' QUALI -QUANTITATIVO	TARIFFA UNITARIA (Col. 2 X col. 3)	SUPERFICI TASSABILI	PROVENTO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO (Col. 4 X col. 5)
1	2	3	4	5	6
1 - LOC. USO ABIT.	1,0064146	1,1519	1,159324	122538,7	142.062,08
11 - ATT. ARTIG.INDUS. ETC.	1,0064146	1,9132	1,925472	340	654,66
18 - LOC.PERTIN. ABIT.-CANTINE	1,0064146	1,0165	1,023020	15564	15.922,29
2 - SCUOLE MUS.BIBL.ASS.	1,0064146	0,5865	0,590262	940	554,85
23 - CAT4+gART.INSEDI.INDUS.DIVERSI	1,0064146	1,7601	1,771390	229	405,65
24 - NEGOZI ALIMENTARI	1,0064146	1,7601	1,771390	0	-
27 - 5-a3 PANIFICI PASTICC.	1,0064146	1,9131	1,925372	71	136,70
28 - 5-a4 MACELL. SALUM. POLLERIE	1,0064146	1,9131	1,925372	213	410,10
29 - 5-a6 BAR GELAT. BIRR. LATT. - ESERC. ALBERGHIERI	1,0064146	1,9131	1,925372	1135	2.185,30
30 - 5-a6 RISTOR. PIZZ. TRATT.	1,0064146	1,9131	1,925372	926	1.782,89
33 - 5-a9ALTRI NEGOZI ALIMEN.	1,0064146	1,9131	1,925372	155	298,43
34 - 5-b NEGOZI NON ALIMENTARI	1,0064146	1,9131	1,925372	84	161,73
37 - 5-b3CART. EDICOLE LIBR. COPIS	1,0064146	1,9131	1,925372	24	46,21
4 - 4-a LAVORAZIONE METALLI	1,0064146	1,9131	1,925372	1146	2.206,48
42 - FARM. ERBOR.ART. SANITARI	1,0064146	1,9131	1,925372	55	105,90
45 - ALTRI NEG. NON ALIM IN GENERE	1,0064146	1,9131	1,925372	18	34,66
46 - BANCHE ED ASSICURAZIONI	1,0064146	1,5422	1,552093	132	204,88
5 - 6-a UFF.-STUDI PRIV.NON MEDIC.	1,0064146	1,6197	1,630090	128	208,65
47 AGRITURISMI	1,0064146	1,6197	1,630090	468	762,88
6 - LOC. AD.A SERVIZI PUBBL.PRIVA.	1,0064146	1,4667	1,476108	80	118,09
7 - I-AREE AD USO PERTIN.- LABORATORIO TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI	1,0064146	1,0331	1,039727	157	163,24
				144404	
Totale proventi al lordo delle riduzioni e delle agevolazioni					168.425,66
Riduzioni e detrazioni					5.600,00
Importo dei proventi della tassa					162.825,66

pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi e favorevoli espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 11 DEL 29/04/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA- CONTABILE

Visto l'art. 49 comma 1° del D.Lgs 267/2000 Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, della proposta di deliberazione in oggetto.

Li 29/04/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Raffaella Crotta

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DOTT. MANUEL ACHILLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. IVANO COSIMO EPIFANI

09 MAG 2023

F.to

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni consecutivi dal

Addi.

09 MAG 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. IVANO COSIMO EPIFANI

Per copia conforme all'originale.

Li

09 MAG 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. IVANO COSIMO EPIFANI

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4^o comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li

09 MAG 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. IVANO COSIMO EPIFANI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 3^o comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. IVANO COSIMO EPIFANI